

Brevi note sul percorso che ha portato allo Statuto dei Lavoratori*

Sono oramai trascorsi quarant'anni dalla promulgazione della legge n. 300 del 20 maggio 1970, contenente *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*, meglio nota come "Statuto dei lavoratori".

Per comprendere la portata e il significato della legge è fondamentale ripercorrere il lungo e complesso iter di approvazione.

Già nella sua relazione al III Congresso della CGIL (tenutosi a Napoli nel Novembre del 1952) Giuseppe di Vittorio, Segretario Generale della CGIL, nel chiamare "*i lavoratori italiani di tutte le professioni a lottare per la più energica difesa dei propri diritti costituzionali [...]*" ha posto all'approvazione dell'Assemblea un progetto di "Statuto dei diritti, delle libertà e della dignità dei lavoratori nelle aziende". Questo progetto di Statuto fu approvato senza modifiche dallo stesso III Congresso della CGIL che decise di proporlo alle altre organizzazioni sindacali "*al fine di svolgere l'azione comune e necessaria per ottenerne la applicazione [...]*." (per il testo integrale si vedano gli Atti del III Congresso CGIL, in questo Bollettino Speciale ADAPT).

Bisogna attendere il dicembre del 1963 per l'elaborazione di un concreto programma diretto a "*garantire libertà, dignità e sicurezza nei luoghi di lavoro*" (così il Presidente del Consiglio, on. Aldo Moro, nelle sue dichiarazioni programmatiche alle Camere), con il quale il Governo si impegna a portare a termine la redazione di uno Statuto dei Lavoratori, nel quale sarebbero stati compresi argomenti quali la disciplina dei licenziamenti individuali, la disciplina delle Commissioni interne e la tutela dell'esercizio dei diritti sindacali nell'azienda.

È proprio a partire da quei temi che il Governo aprì una fase di interlocuzione con le parti sociali. In particolare, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sottopose un Questionario alle parti sociali, dalle cui risposte è possibile comprendere l'articolazione delle loro diverse posizioni.

In particolare, la CGIL, che nel 1952 aveva parlato di Statuto, nel dichiarare "*pienamente coerente con la Costituzione repubblicana l'intervento del legislatore rivolto a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo*", sottolineò, altresì, la propria contrarietà a "*qualsiasi intervento del legislatore che disciplini l'attività sindacale*".

La posizione della CISL si caratterizzò, invece, per la contrarietà al metodo di lavoro scelto dal Governo affermando che la "*consultazione, se vuole essere costruttiva e feconda, non può limitarsi alla richiesta di risposte a quesiti tecnici [...], ma investire il merito delle soluzioni ed allargarsi in una approfondita discussione sui problemi generali di impostazione e di metodi, il cui esame soltanto può consentire, alle varie parti, di chiarire la propria posizione*".

Infine, la UIL, nel ribadire "*la propria volontà di affidare al metodo contrattuale la regolamentazione dei rapporti di lavoro[...]*", riconosceva "*che per alcune materie, che investono*

gli interessi personali dei lavoratori e non già gli interessi economici collettivi, l'azione del legislatore [...] può realizzare in materia la garanzia di una completa tutela di tutti i lavoratori”.

Anche sul fronte delle organizzazioni datoriali, la valutazione a riguardo non fu omogenea. Infatti, se Confindustria manifestò il proprio dissenso rispetto al percorso avviato dal Governo e dichiarando di ritenere *“superfluo entrare nel merito della casistica del questionario in quanto un intervento legislativo in materia di lavoro contrasterebbe [...] con la funzione normativa delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori [...]”*, la Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo (CGICT) ufficialmente affermò *“né la necessità, né l'opportunità, né la pur semplice possibilità di una realizzazione del progetto [...]”*, evidenziando l'effetto *“lesivo dei loro diritti e limitativo delle loro libertà di iniziativa ogni tentativo di realizzare, in tutto o in parte, quanto esposto nel questionario”*. (per i testi integrali del questionario e le risposte degli attori sociali si veda l'allegato al presente Bollettino).

Alla consultazione ed alle risposte del 1963, seguirono nel giugno del 1967, due disegni di legge e l'immediata istituzione da parte dell'allora Ministro del Lavoro Giacomo Brodolini, di una commissione nazionale per la redazione di una bozza di Statuto, alla cui presidenza venne nominato Gino Giugni.

Tale commissione elaborò un primo progetto sistematico, uno Statuto appunto che garantisse alle lavoratrici e ai lavoratori tutti i principali diritti civili e sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, il cui testo venne sottoposto all'esame delle associazioni sindacali. Si giunse in tal modo al disegno di legge governativo presentato al Senato nel giugno del 1969.

Il dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge si è dunque caratterizzato per l'eterogeneità delle posizioni assunte dai partiti politici e dagli attori sociali dell'epoca. Con questo Bollettino ADAPT si vogliono ripercorrere le tappe fondamentali che hanno portato alla nascita dello Statuto dei lavoratori attraverso una serie di materiali di documentazione (tra cui i testi integrali delle sedute del Parlamento e del Senato, che testimoniano le posizioni divergenti) ed una rassegna bibliografica contenente scritti tra i più significativi.

* hanno collaborato alla redazione del lavoro: Caligiuri P., Carminati E., Caselli C., Donà S., Facello S., Fiore T., Lama L., Ronca A., Sammarco F., Stoccoro A.